



Sent. Nr. 250/2014
D. 28/09/2014
L. 20/09/2014
Fasc. Nr. 517/2013RS
Cron. Nr. 207/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al
n. 517 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso da:

[REDACTED]

Nella sua qualità di titolare della ditta individuale [REDACTED] di
[REDACTED] elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via
Borsellino n.2 presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che
la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
introdotto

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso l'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da
procura generale alle liti a ministero notaio Castellini del
[REDACTED]

RESISTENTE

In punto a : verbale di accertamento e notificazione

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 28 agosto 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 28 agosto 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23 aprile 2013 [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS domandando che venisse annullato il verbale impugnato n.016/INPS000286508 redatto in data 25/09/2012 in quanto privo di fondamento in fatto e diritto ed in ogni caso viziato nella motivazione.

Esponiva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 2 luglio 2013 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa veniva istruita con l'escussione di testi e la produzione di documenti.

La causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'odierna udienza.

Si osserva, innanzitutto, che, come asserito dalla Suprema Corte

(Cass. lav n. 24781/2006, n. 1817/2013), "In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa da parte dell'associato e l'espletamento di analoga prestazione lavorativa da parte di un lavoratore subordinato. Tale accertamento implica necessariamente una valutazione complessiva e comparativa dell'assetto negoziale, quale voluto dalle parti e quale in concreto posto in essere, e la possibilità che l'apporto della prestazione lavorativa dell'associato abbia connotazioni in tutto analoghe a quelle dell'espletamento di una prestazione lavorativa in regime di lavoro subordinato comporta che il fulcro dell'indagine si sposta sulla verifica dell'autenticità del rapporto di associazione. Ove la prestazione lavorativa sia inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza nella gestione dell'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favore accordato dall'art. 35 Cost. che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni". (Nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative per evasioni contributive, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, verificato che all'assetto contrattuale voluto dalle parti non corrispondeva la concreta attuazione di un rapporto di associazione in partecipazione, aveva

correttamente valutato, nella diversa prospettiva dell'inesistenza di un rapporto di associazione in partecipazione tra le parti, l'espletamento di una prestazione lavorativa da parte di lavoratori in favore della società imprenditrice, ed aveva proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto di fatto intercorso tra le parti, una volta esclusa l'autenticità della qualificazione formale).

La Suprema Corte ha (Cass. lav n. 2728/2010), altresì, precisato che “ In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto”

Passando ad esaminare il caso di specie si osserva, innanzitutto, che la ditta ricorrente è stata costituita in data 1 giugno 2012, che i



contratti di associazione in partecipazione con [REDACTED]
[REDACTED] i sono stati stipulati in pari data e che
l'accertamento ispettivo è stato effettuato in data 7 giugno 2012 e
che [REDACTED] sono stati sentiti
nuovamente dall'Inps in data 19 luglio 2012.

Orbene si ritiene che stante il breve lasso di tempo intercorso tra la
stipula del contratto di associazione in partecipazione e l'accesso
ispettivo non possano esservi comunque concreti elementi atti a
provare l'insussistenza del contratto di associazione in
partecipazione e la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato.

Né gli stessi si possono inferire dalla scarse dichiarazioni rese in
merito in sede ispettiva che si riferiscono principalmente al
precedente rapporto con la ditta [REDACTED]

Né può essere considerata dirimente, in mancanza di ulteriori
elementi, la circostanza che [REDACTED] sentito come teste
abbia riferito che con [REDACTED] aveva stabilito di prendere euro
500,00 al mese in acconto degli utili del bilancio di fine anno, ma
che non avrebbe dovuto restituirli in caso di assenza di utili.

A rigore, infatti, non si può escludere che tale somma vista la sua
modesta entità fosse effettivamente un acconto sugli utili.

Si osserva, poi, che sarebbe stato onere dell'Inps su cui incombeva
il relativo onere probatorio dimostrare documentalmente mediante
la produzione della contabilità della ditta che tali somme fossero
effettivamente avulse dagli utili conseguiti dalla stessa e,

Il teste [REDACTED] ha, poi, riferito nella causa promossa da [REDACTED] e il cui verbale è stato acquisito su richiesta delle parti che: " per quanto riguarda l'orario se avevo bisogno di assentarmi per esigenze personali non dovevo chiedere il permesso ma ne davo comunicazione per cortesia a [REDACTED].per quanto riguarda le attrezzature utilizzate in cantiere le stesse erano minuterie di mia proprietà, avevo anche un martello pneumatico di mia proprietà ed anche [REDACTED] ne aveva uno suo.

Le direttive in cantiere venivano date dal geometra della ditta [REDACTED] che era anche il capo cantiere"

Ne consegue, quindi, che non avendo l'Inps provato come sarebbe stato suo onere che tra la ricorrente e [REDACTED] [REDACTED] sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato come sostenuto nel verbale di accertamento e notificazione n.016/INPS000286508 va dichiarata l'insussistenza della pretesa contributiva indicata in tale verbale.

Stante la controvertibilità della fattispecie devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.

517/2012 così provvede :


- 1) Dichiara l'insussistenza della pretesa contributiva di cui verbale di accertamento e notificazione n. n.016/INPS000286508
- 2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 28 agosto 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Carozzini



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Carozzini